

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa **XXX XXXX** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. **540** del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno **2020**, vertente

TRA

XXXX XXXXX e **XXXXX XXXX** in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore **XXX XXXX XXXX** elettivamente domiciliati in Albano Laziale, Corso Matteotti n. 149, presso lo studio dell'avv. Pina Scialanca (pec: pina.scialanca@oav.legalmail.it), che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **ISTITUTO COMPRENSIVO XXXXX XXXXX** in persona del Dirigente scolastico *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende *ope legis* (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

CONVENUTI

Oggetto: responsabilità ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. o 2049 c.c.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.09.2023

RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione notificato in data 11.02.2020 all'Istituto Comprensivo **XXX XXXX** di **XX XX XX** e in data 20.01.2020 al Ministero dell'Istruzione, **XXXX XXX** e **XXX XXXX**

in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore XXX XXX, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i predetti convenuti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Istituto Comprensivo “XXX XXXX” XXXXXX XXXX XXXX e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella causazione del fatto illecito subito dal minore XXXX XXXX e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro e ciascuno per il rispettivo titolo di legge al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti e comunque nessuno escluso, in favore degli attori accogliendo integralmente la domanda di risarcimento da questi formulata nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletamento di CTU. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, compresi accessori di legge”*.

A fondamento della domanda svolta, gli attori deducevano che: il figlio minore, XXX XXXX di cinque anni, nell'anno scolastico 2016/2017 era stato iscritto alla scuola dell'infanzia presso il XXX XXXX, sezione XXX, dell'Istituto Comprensivo XXXX XXXX trascorso il primo anno scolastico, le maestre avevano comunicato loro che il bambino presentava dei problemi di linguaggio e di apprendimento; li avevano perciò invitati a chiedere il sostegno all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018; preoccupati per la situazione, si erano rivolti alla ASL Roma 6 che, già in data 24.03.2017, aveva diagnosticato a XXXX un disturbo misto dello sviluppo cod. F83, diagnosi poi confermata con successivi referti del 26.05.2017 e del 5.01.2018; in data 21.03.2018 era stata rinnovata la certificazione ai fini dell'attività didattica di sostegno e in data 01.04.2019 la Asl Roma 6 aveva diagnosticato a XXXX un disturbo dello spettro autistico di grado lieve cod. F84; nelle more, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, il personale docente e non docente assegnato alla classe di XXXX era stato coinvolto in una indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di XXXX volta ad accertare se all'interno della scuola si verificassero dei maltrattamenti in danno dei bambini; sulla base dei primi riscontri investigativi, condotti anche attraverso l'ausilio di intercettazioni ambientali e riprese video all'interno dei locali della scuola, era emerso che, effettivamente, alcune insegnanti e una collaboratrice scolastica, in particolare, erano sole maltrattare i bambini, compreso XXX XXXX in data 8.01.2019 su disposizione del GIP del Tribunale di Velletri i Carabinieri di XXX avevano eseguito ordini di custodia cautelare, tra gli altri, anche nei confronti di XXX XXX, maestra di XXXX, e di XXX XXXX collaboratrice del plesso scolastico; sconvolti per l'accaduto, avevano subito cambiato scuola al figlio,

iscrivendolo presso un Istituto scolastico di XXXX XXX contestualmente, avevano affidato il bambino alle cure di un *team* composto da una psicologa e una pedagoga al fine di valutare se e in che misura il bambino avesse riportato danni permanenti a seguito dei maltrattamenti subiti e della violenza cui aveva dovuto assistere anche nei confronti degli altri compagni di classe; dalle sedute psicologiche era emerso che XXXX aveva subito gravi episodi di maltrattamento, sia di ordine psicologico che fisico, e aveva assistito a maltrattamenti nei confronti dei compagni di classe; in data 31.01.2019 avevano formulato richiesta di accesso agli atti, al fine di verificare l'operato dell'Amministrazione nella corretta gestione organizzativa e di controllo su tutti gli operatori scolastici coinvolti nella vicenda e anche al fine di constatare l'attivazione di percorsi didattici adeguati alla condizione di disabilità di XXXXX; la scuola aveva riscontrato l'istanza concedendo l'accesso alla documentazione richiesta, dalla quale era emerso che non erano stati attivati percorsi didattici adeguati al bambino, soprattutto in considerazione delle diagnosi formulate dalla ASL; in data 20.06.2019, sia all'istituto XXX XXX che al XXX era stata inoltrata formale richiesta di risarcimento danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, gli attori concludevano come sopra riportato.

Non si costituivano in giudizio né il Ministero né l'Istituto scolastico e, con provvedimento del 12.11.2020, il precedente G.U. ne dichiarava la contumacia.

La causa veniva poi istruita dal G.O.P. in supplenza sul ruolo mediante c.t.u. volta ad accertare i danni patiti dal minore e la loro riconducibilità, sotto il profilo causale, alle condotte di maltrattamento contestate al corpo docente e non docente.

Alla prima udienza innanzi alla scrivente, subentrata nella titolarità del procedimento con effetti dal 27.09.2021, veniva disposto il rinnovo della notificazione nei confronti del Ministero dell'Istruzione, anziché presso la propria sede, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi degli artt. 144 c.p.c. e art. 11 R.D. n. 1611/1933.

Si costituivano con comparsa depositata il 17.06.2022, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia il Ministero dell'Istruzione che l'Istituto Comprensivo XXX XXX, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza funzionale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori, soprattutto in ragione del fatto che la gravità dei reati contestati dalla Procura della Repubblica al personale della scuola era tale da interrompere il nesso di

occasionalità necessaria con le funzioni cui lo stesso era stato preposto; deducevano altresì che il P.E.I. era stato regolarmente attivato per il minore XXX XXXX a partire dall'anno scolastico 2018/2019, mentre per l'anno precedente non era stato possibile, siccome la prima certificazione relativa alla disabilità del bambino, consegnata dai genitori all'istituto scolastico, era quella recante la data del 21.03.2018.

In difetto di eccezioni dei convenuti sull'istruttoria già espletata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DI DIRITTO

XXXX XXXX e XXX XXXX, in proprio a quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio XXX XXXX hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Comprensivo XXX XXXX, al fine di ottenere l'accertamento della loro responsabilità, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. o degli artt. 2048 e 2049 c.c., per i maltrattamenti subiti dal bambino durante l'anno scolastico 2018/2019 da parte del personale docente e non docente della scuola, nonché per l'omessa attivazione dei piani didattici adeguati alla sua condizione di soggetto fragile con disabilità già accertata ai sensi della l. n. 104/1992, e la conseguente condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, di natura patrimoniale che non patrimoniale.

I convenuti, costituitisi in giudizio in data 17.06.22 a seguito dell'ordine di rinnovo della notificazione nei confronti del Ministero dell'Istruzione, hanno sollevato eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Roma nonché eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione pregiudiziale di incompetenza è infondata e va respinta per quanto di seguito si espone.

Il Tribunale certamente non ignora il disposto dell'art. 25 c.p.c., a mente del quale *“per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”*.

La disposizione richiamata, che individua un foro inderogabile e quindi un'ipotesi di competenza funzionale, va letta in combinato disposto con l'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, che stabilisce che *“salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'[art. 98 del codice di procedura civile](#), spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”*.

Dalle richiamate disposizioni di cui agli [artt. 25 e 6 R.D. n. 1611/1933](#) discende che, quando un'Amministrazione dello Stato è parte di un giudizio davanti al tribunale o alla corte d'appello, occorre anzitutto individuare quale sarebbe il giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie, e quindi individuare in quale distretto dell'Avvocatura dello Stato ha sede quel giudice: in tal modo si individua il giudice competente ai sensi dell'[art. 25](#), ossia quello che ha sede nel distretto dell'Avvocatura dello Stato così determinato.

Peraltro, l'art. 25 c.p.c. stabilisce altresì che quando lo Stato è convenuto in giudizio il foro erariale si determina in base agli [artt. 20 e 21 c.p.c.](#)

Nello specifico, ove venga dedotta in giudizio un'obbligazione da fatto illecito (come nel caso concreto), *“ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 25 c.p.c., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; art. 278, lett. d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924 n. 827), e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato”* (cfr. Cass., sez. 6, 16.02.2012, n. 2265).

Secondo la difesa erariale, quindi, si avrebbe nella specie che: 1) in base al *locus commissi delicti*, è competente il Tribunale di Roma, in quanto l'illecito è stato perpetrato in XX XX XX; sicché, in base alle regole ordinarie sarebbe competente il Tribunale di Velletri ma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., la competenza diviene del Tribunale di Roma, ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto è ricompreso l'intestato Ufficio; 2) in base al criterio del *forum destinatae solutionis* è parimenti competente il Tribunale di Roma, giacché l'eventuale obbligazione risarcitoria va adempiuta, in base alle regole sulla contabilità pubblica (art. 54, R.D. 18.11.1923, n. 2440, e artt. 278, lett. d), 287, 407 del regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827), nel luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato (secondo l'allegazione

dell'Avvocatura dello Stato l'ufficio di tesoreria è nella specie Roma, ove è ubicata la Filiale della Banca d'Italia che svolge i compiti di Tesoreria dello Stato per il territorio della provincia di Roma).

L'eccezione del Ministero non tiene tuttavia in alcun conto il diverso foro di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, che secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata è esclusivo e inderogabile e prevalente rispetto ai criteri di competenza funzionale stabiliti dal codice di rito, ivi compreso il c.d. foro erariale.

Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da condotte discriminatorie asseritamente poste in essere nei confronti di un soggetto affetto da disabilità di cui alla [L. n. 104 del 1992](#) è riconducibile alla [L. n. 67 del 2006, art. 3](#), e quindi assoggettata alla disciplina processuale dettata dal [d.lgs. n. 150 del 2011, art. 28](#), che al comma 1, dichiara applicabile il rito sommario di cognizione ed al secondo individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio. La natura speciale di tale disciplina trova fondamento nelle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori, riconoscendo il carattere funzionale ed esclusivo del foro da essa introdotto, ritenuto prevalente sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di interessi ulteriori, anch'essi considerati meritevoli di particolare tutela”* (cfr. Cass., sez. 6, 12.01.2021, n. 296, che si è pronunciata con riguardo ad un caso in cui i genitori del minore avevano convenuto in giudizio l'Amministrazione e l'istituto scolastico denunciando condotte discriminatorie, quali la mancata attivazione di percorsi didattici adeguati e l'omessa predisposizione di compiti e verifiche diversi rispetto a quelli sottoposti al resto della classe, poste in essere nei confronti del figlio minore affetto da disabilità grave ai sensi della L. n. 104/1992; in senso conforme già Cass., sez. 6-L, 14.02.2017, n. 3936 che ha affermato il principio della prevalenza del foro del domicilio del lavoratore discriminato sul foro, parimenti inderogabile, previsto dall'art. 413, comma 5, c.p.c.).

Tale regola di competenza risulta applicabile anche nel caso concreto, in cui gli attori hanno già dall'atto introduttivo prospettato che XXX, quale portatore di *handicap* certificato dalla ASL, sarebbe stato destinatario non solo dei maltrattamenti delle insegnanti e della collaboratrice scolastica, anche in ragione della sua condizione di diversità e fragilità rispetto agli altri bambini, bensì anche dell'omessa attivazione degli specifici percorsi didattici previsti

per i minori portatori di *handicap* ai sensi della l. n. 104/1992 (mancata adozione del P.E.I., presenza insufficiente dell'insegnante di sostegno, *etc.*).

Pertanto, a prescindere dal mancato richiamo espresso all'art. 3 l. n. 67/2006 (d'altronde la riconduzione di una fattispecie ad una norma spetta al giudice e va risolta in base al principio *iura novit curia*), la controversia, quantomeno per quanto concerne tali ultimi profili, può essere ricondotta alla richiamata disposizione normativa, con conseguente, corretto radicamento della competenza presso l'intestato Tribunale, nel cui circondario è domiciliato il minore XXX XXXX

A ciò non osta neppure l'instaurazione del giudizio nelle forme del rito ordinario, anziché di quello speciale di cui all'art. 28 d.lgs. n. 150/2011: premesso che la competenza è un presupposto processuale che, come tale, "viene" logicamente ancor prima della scelta del rito, nel peculiare caso di specie gli attori hanno cumulato la domanda di risarcimento del danno da condotta discriminatoria con la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) o extracontrattuale (artt. 2048-2049 c.c.), assoggettata al rito ordinario; sicché, giusto il disposto dell'art. 40, comma 3, c.p.c., si applica il rito ordinario.

Ne consegue che, valutandosi la competenza sulla base della prospettazione attorea, a prescindere dalla sussistenza o meno, nel merito, della discriminazione, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame il foro del domicilio del minore, con conseguente rigetto dell'eccezione pregiudiziale.

Di contro, va accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale con riguardo all'Istituto Comprensivo XXX XXX XXX.

Anzitutto, quanto alla deduzione di tardività dell'eccezione svolta dagli attori, va chiarito che la c.d. *legitimatio ad causam* "si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta" (cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. 5, 24.12.2020, n. 29505).

Dunque, trattandosi di questione in rito, l'eccezione non può considerarsi tardiva.

Nel merito, l'eccezione va accolta in ossequio al principio giurisprudenziale per cui *“l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 cost. e 2049 cod. civ., il Ministero dell'istruzione”* (così Cass., Sez. 3, 6.11.2012, n. 19158, che su tali basi ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Istruzione; conformi, nella giurisprudenza di merito, Corte App. Firenze, sent. n. 1533/2015; Corte App. L'Aquila, sent. n. 55/2015).

Va perciò affermata la legittimazione a contraddire rispetto ai fatti lamentati dagli attori del solo Ministero dell'Istruzione, non anche l'Istituto Comprensivo XXX XXX XXX, dotato di mera autonomia amministrativa.

Tanto chiarito sulle questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito la domanda risarcitoria proposta è fondata.

In diritto, mette subito conto di rilevare l'erroneità del richiamo all'art. 2048 c.c.: per giurisprudenza di legittimità e di merito ormai consolidata, la (pur richiamata, dagli attori) presunzione di responsabilità posta dall'[art. 2048, comma 2, c.c.](#) a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, mentre non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso né, deve ritenersi, in caso di danno cagionato all'allievo dalla condotta del personale dell'istituto scolastico, dipendente della scuola.

In tale ultima e peculiare ipotesi viene piuttosto in rilievo una responsabilità dell'istituto scolastico (e per esso del Ministero dell'Istruzione) di natura contrattuale in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c., atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale qualificato, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dell'allievo (*cfr., ex plurimis*, Cass.,

Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346; in senso conforme, successivamente, Cass., sez. 3, 25 febbraio 2016, n. 3695).

L'amministrazione scolastica che, nell'espletamento della propria attività, si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde quindi ai sensi dell'art. 1228 c.c., giacché accetta *“il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda”* (cfr. Cass., Sez. 3, 12.05.2020, n. 8811).

Ne deriva che anche nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno cagionato all'allievo dal personale, docente o non docente, dipendente o comunque che collabori con l'istituto scolastico, sono applicabili le regole di riparto dell'onere probatorio desumibili dagli artt. 1218 e 2697 c.c.; pertanto, mentre l'attore deve provare il danno e che questo si è verificato in ambito scolastico, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa a sé non imputabile.

A voler ritenere sussistente, invece, un'ipotesi responsabilità aquiliana, la disposizione applicabile è quella di cui all'art. 2049 c.c., a mente della quale i “padroni” e i “committenti” sono responsabili del danno arrecato da fatto illeciti dei loro “domestici”, commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Tale disposizione, pacificamente applicabile anche alla P.A. in caso di danno commesso dai suoi dipendenti, delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che postula soltanto il ricorrere (e quindi la prova da parte del danneggiato) dei due requisiti del rapporto di preposizione e del nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidate (v. *ex multis* Cass., sez. 3, 16.03.2010, n. 6325).

Nel caso concreto, sia applicando gli artt. 1218 e 1228 c.c., sia inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2049 c.c., alcun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza, nell'*an*, della responsabilità del Ministero per gli illeciti fatti di maltrattamento commessi dal personale della scuola, in particolare da quello addetto alla classe di XXX XXXX

In primo luogo, è pacifico – perché assolutamente incontestato da parte della P.A. convenuta (art. 115 c.p.c.) – il rapporto di dipendenza con l'istituto XXX XXX XXX sia

dell'insegnante di XXX XXXXX, XXX X XXXX, sia della collaboratrice scolastica XXX XXX XXX.

Parimenti prive di specifica contestazione sono rimaste le gravi condotte poste in essere da queste ultime ai danni di alcuni bambini della classe di XXX XXXXX e, per quanto in questa sede rileva, del XXXXXXXXXXXX stesso.

Sul punto, a ben vedere, la difesa erariale si è limitata a richiamare il principio di autonomia tra processo penale e giudizio civile, quale evincibile dall'art. 75 c.p.c. e ad invocare l'insussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra gli illeciti dolosi addebitati al proprio personale dipendente e le funzioni e i poteri a questi attribuiti e, quindi, la non riferibilità dei fatti illeciti alla P.A.

Sotto il primo profilo, il Tribunale certamente non ignora il principio di separazione tra giudizio civile e processo penale, tale che il giudice adito in sede civile, nel caso in cui le due azioni (come nella specie) procedano parallelamente, è chiamato a compiere un'autonoma valutazione dei fatti e delle conseguenti responsabilità.

Cionondimeno, nel caso concreto i fatti, ossia le reiterate condotte di maltrattamento attuate dal corpo docente e non docente ai danni di XXX XXXX (botte sulla testa, oltreché in altre parti del corpo, utilizzo di epiteti umilianti e offensivi nei confronti del bambino, *etc.*), non solo non sono stati specificamente contestati dal Ministero dell'Istruzione, bensì emergono anche dagli atti di indagine depositati da parte attrice (ammissibilmente in data 25.05.2021, trattandosi di documenti entrati nella sua disponibilità dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. del 15.05.2021, ossia successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie).

In merito all'utilizzabilità in questa sede degli atti di indagine, giova rammentare che *“in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”* (ex plurimis Cass., Sez. 6 - 3, 1.02.2023, n. 2947). Da tali documenti (che comprendono, in particolare, le immagini riprese dalle telecamere posizionate nei locali interni alla scuola e le trascrizioni, effettuate dalla P.G., delle

conversazioni tra le indagate e gli alunni, ivi compreso XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX) emergono ripetuti episodi di violenza gratuitamente adoperata dal personale dell'Istituto Comprensivo XXX XXX XXX nei confronti dell'attore, quali, a titolo esemplificativo: 1) in data 28.11.2018 l'insegnante ha sbattuto sul capo di XXX XXXXX una scatola piena di giochi; 2) in data 3.12.2018 la stessa maestra, per rimproverare XXX XXXXX che aveva verosimilmente fatto cadere un bicchiere d'acqua, gli ha sferrato uno schiaffo in testa; 3) in data 6.12.2018, ancora, la maestra ha colpito XXX XXXXX con uno schiaffo perché non si era correttamente posizionato in fila con gli altri bambini; 4) anche il 12.12.2018 la XX XXX ha dato uno schiaffo al bambino improvvisamente, senza apparente motivo, mentre gli altri bambini ripetevano le canzoni per la recita di Natale; 5) il 13.12.2018 mentre XXX XXXXX stava disegnando con l'aiuto della maestra, quest'ultima lo ha colpito con due schiaffi; 6) il 14.12.2018 la collaboratrice scolastica XXXXX, addirittura, ha dato un calcio a XXX XXXXX e poco dopo lo ha colpito con uno schiaffo, facendolo piangere; tutto questo alla presenza di altre due maestre, che nulla hanno fatto per impedire il fatto (*cfr.* trascrizione delle intercettazioni ambientali effettuata dai Carabinieri di XX XX XX).

Le condotte violente, di per sé particolarmente riprovevoli e indubbiamente integranti gli estremi dell'illecito civile doloso, sono connotate da gravità ancora maggiore considerato che XXX XXXX, già all'epoca, era affetto da disabilità.

Di tale condizione erano perfettamente edotte la dirigente scolastica e le maestre; proprio queste ultime, d'altronde, nell'anno 2017 avevano suggerito ai genitori di far seguire il bambino perché presentava palesi disturbi del linguaggio e un ritardo nell'apprendimento, rispetto ai suoi compagni. È evidente, dunque, che il personale dell'istituto scolastico sia del tutto venuto meno agli obblighi di vigilanza e di tutela della salute psico-fisica del minore XXX XXXX che gli era stato affidato dai genitori all'atto dell'iscrizione; la scuola è perciò incorsa, a prescindere da quelli che saranno gli esiti del processo penale (in pendenza del quale le imputate sono state destinatarie di ordine di custodia cautelare in carcere), nella commissione di un illecito civile (di natura contrattuale o, a voler accedere alla diversa ricostruzione dogmatica sopra prospettata, sussumibile sotto l'art. 2049 c.c.), che fa sorgere in capo al danneggiato il diritto al risarcimento del danno. Immeritevole di condivisione è invece la tesi difensiva del Ministero, secondo cui proprio la natura dolosa delle condotte (schiaffi, calci, insulti) delle insegnanti di XXX XXXXX reciderebbe il nesso di occasionalità necessaria ed escluderebbe la propria responsabilità.

Sul punto, il Tribunale intende aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“la P.A. risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di occasionalità necessaria, e quest’ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all’Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell’agente”* (cfr. Cass., sez. 3, 29.12.2011, n. 29727).

Ancora, *“la P.A. deve ritenersi civilmente responsabile, in base al criterio della cd. “occasionalità necessaria”, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri della assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi”* (v. Cass. pen., sez. 3, 11.06.2003, n. 33562, che ha ritenuto integrata la responsabilità anche civile della P.A. per atti, connotati da un’offensività persino maggiore rispetto a quelli oggetto di causa, di violenza sessuale posti in essere da una insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità di igiene attinenti alla sfera sessuale).

Più di recente, è stato condivisibilmente affermato che *“lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”* (così Cass., Sez. Unite, 16.05.2019, n. 13246).

Non v’è chi non veda come, nella fattispecie concreta: 1) ai soggetti imputati in sede penale erano affidate funzioni di educazione, vigilanza e cura dei bambini; 2) i maltrattamenti si sono protratti per diversi mesi e quindi per un tempo sufficientemente lungo perché l’istituto scolastico potesse percepirli, così come se ne sono avveduti alcuni genitori, che infatti hanno sporto la denuncia da cui è scaturita l’indagine penale.

Quindi, le condotte di maltrattamento e di abuso dei mezzi di correzione e disciplina in questa sede lamentate, integranti violazione dei doveri istituzionali incombenti su insegnanti, educatori e collaboratori scolastici, sono *“una conseguenza riconducibile ad una sequenza causale (purtroppo) oggettivamente non improbabile e che quindi avrebbe dovuto prevenirsi da parte di qualunque preponente”* (così la già citata Cass., Sez. Unite, 16.05.2019, n. 13246).

Le insegnanti hanno potuto commettere gli abusi in quanto e soltanto perché erano titolari di quei poteri e funzioni di educazione, cura e vigilanza sui minori, sia pure piegandoli a fini illeciti.

A quanto sin qui esposto si aggiunga che, a ben vedere, il Ministero convenuto non ha neppure adeguatamente assolto l'onere della prova con riguardo all'attivazione di tutti i percorsi di sostegno necessari a preservare – ancor più rispetto agli altri – XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX in una fase delle fasi più delicate della sua crescita.

Infatti, gli attori hanno allegato altresì l'inadempimento dell'istituto scolastico, consistito nel non aver attuato i percorsi didattici adeguati allo stato psicofisico del minore.

Sul punto, il Ministero ha dimostrato soltanto di aver attivato il P.E.I., ossia il piano educativo individualizzato, sottoscritto anche dalla madre di XXX XXXXX, XXX XXXXXXXXXXX, e predisposto per l'anno scolastico 2018/2019 (v. doc. 16).

Non ha tuttavia dato prova, della quale era gravato, di aver assicurato a XXX XXXXX la presenza, per un numero congruo di ore, dell'insegnante di sostegno né di essersi attivato per promuovere gli incontri GLH.

Nella risposta all'istanza di accesso degli attori, firmata dalla dirigente scolastica (doc. 13 di parte convenuta), si legge infatti genericamente che: 1) per l'anno scolastico 2017/2018, essendo pervenuta la certificazione a marzo 2017, non era più possibile effettuare la richiesta dell'insegnante di sostegno (circostanza tuttavia non supportata da alcun elemento probatorio); 2) per l'anno 2018/2019 gli incontri GLH non sarebbero stati disponibili fino alla fine di gennaio 2019 per fatto imputabile al TSMREE di XXX XXXX: anche di tale deduzione, tuttavia, non v'è alcuna prova al di fuori dell'unilaterale dichiarazione sottoscritta dalla stessa dirigente scolastica. Dal citato resoconto, dunque, si evince che effettivamente XXX XXXXX, dal marzo 2018 (quando la scuola ha ricevuto la certificazione del 21.03.2018) e fino a gennaio 2019 (quando poi è stato spostato dai genitori presso altro plesso scolastico), non ha beneficiato di tutti gli strumenti di sostegno prescritti dalla normativa a tutela dei minori con disabilità e non v'è prova che la mancata attivazione degli stessi sia effettivamente dipesa da fatto non

imputabile all'Istituto XXX XXX XXX.

Alla luce di quanto esposto va dunque ritenuta la piena responsabilità del Ministero dell'Istruzione - che risponde del fatto dei suoi ausiliari - per il danno di natura psichica che, come si dirà, XXX XXXX ha riportato a causa del comportamento doloso del personale dell'istituto scolastico XXX XXX XXX di XX XX XX, che ha frequentato dal 2017 al mese di gennaio 2019.

Il Ministero dell'Istruzione va per l'effetto condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori danneggiati.

Venendo alla valutazione del *quantum debeatur*, occorre premettere che la causa è stata istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui risultanze – con le precisazioni di cui si dirà – non v'è ragione di discostarsi, siccome rimaste prive di confutazione specifica ad opera delle parti (soprattutto, il Ministero dell'istruzione, nel costituirsi in giudizio, non ha eccepito la nullità della c.t.u. espletata prima della sua costituzione e non ne ha sollecitato la rinnovazione). Ebbene, i consulenti nominati hanno anzitutto accertato, dopo una serie di approfonditi colloqui

(sia con il minore che con i genitori e i fratelli) e di test psicologici, che XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX risulta attualmente affetto sia da un disturbo da stress post-traumatico che da un disturbo depressivo persistente grave con ansia moderata (v. pag. 68 della c.t.u.), che si pongono – secondo i plurimi criteri indicati, ossia cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, *etc.* – in sicura correlazione causale con le condotte illecite delle insegnanti.

Nello specifico, i cc.tt.uu. si sono espressi, in maniera chiara e che non lascia spazio a dubbi interpretativi, nel senso che il danno psichico è una conseguenza immediata e diretta dei fatti lesivi per cui è giudizio; soprattutto, hanno precisato che *“la gravità e la tipologia di questi due disturbi non possono essere stati causati se non da profondi e ripetuti traumi, accompagnati da una continua visione negativa di sé che il bambino deve aver appreso dagli adulti. La giovanissima età, inoltre, esclude una qualsiasi genesi endogena, poiché un bambino di 4 anni si fida e si affida a figure esterne per comprendere chi è e come si relazione con il mondo e non solo alle proprie esperienze, non avendo maturato una autoconsapevolezza sufficiente. Infine, come già esposto, la natura delle lesioni è, purtroppo, talmente grave da ingenerare questa tipologia di disturbi psichici in qualunque bambino di quella età”* (v. pag. 76 dell'elaborato peritale).

La precisazione assume particolare rilevanza poiché consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di un c.d. “maggior danno”: il danno accertato dai cc.tt.uu. non è dipeso anche dalle patologie da cui XXX XXXXX era già affetto, bensì è stato causato, secondo il criterio del “più probabile che non”, in via esclusiva dall’illecito comportamento delle sue educatrici, tanto è vero che disturbi psichici simili sarebbero stati riportati da qualunque altro bambino, anche non portatore di *handicap*.

Deve allora farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la preesistente predisposizione e/o menomazione “*costituisce una concausa naturale dell’evento di danno, ed il concorso del fatto dell’uomo con la concausa naturale rende quest’ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p.*” (cfr., tra tutte, Cass. civ. ord. 28986/2019), sicché va escluso che la condizione di fragilità di base del piccolo XXX XXXX possa comportare un’esclusione del nesso di causalità con la condotta ascrivibile al personale dell’istituto scolastico.

Secondo il medico legale nominato, i disturbi sopra descritti si traducono in un danno biologico permanente valutabile in una percentuale compresa tra il 26 e il 30% (v. pag. 103 della c.t.u.).

È doveroso precisare che è a questa percentuale che occorre avere riguardo ai fini della valutazione del danno biologico, non anche a quella più elevata del 51-75% indicata a pag. 93 dell’elaborato peritale: infatti, tale ultimo valore (peraltro, il risultato dell’errato “cumulo” tra danno biologico di natura psichica e danni “esistenziali”), è stato calcolato dalla dott.ssa XX, psicologa, sulla scorta dei criteri “OPL”, cioè elaborati dall’Ordine Psicologi del Lazio, menzionati nell’elaborato.

Si tratta, tuttavia, di una valutazione “preliminare”, valida a fini meramente psicologici, che poi il c.t.u. medico-legale, dott. X XX XXX, ha necessariamente ricondotto (v. pag. 99 e ss. della c.t.u. depositata il 27.11.2021) ai parametri contemplati, per i disturbi correlati ad eventi traumatici stressanti, dalle Linee Guida predisposte dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), edite dalla Giuffrè, ossia quelle da adoperarsi, in sede giudiziale, nella valutazione medico-legale del danno alla persona.

Ne consegue che è solo quest’ultima – da un punto di vista medico-legale – la percentuale di invalidità cui deve aversi riguardo nella liquidazione del danno biologico riportato dal minore XXX XXXX, non anche quella del “51-75%”, richiamata da parte attrice nella propria

comparsa conclusionale, che ha costituito soltanto la base “psicologica”, per i cc.tt.uu., per addivenire al calcolo della percentuale di invalidità effettiva riscontrata.

Pertanto, il danno biologico permanente di natura psichica, residuo a XXX XXXX, è del 26% (pag. 103 della c.t.u.), dovendosi valorizzare, nella scelta nell’ambito del range indicato dal c.t.u. medico-legale, la giovanissima età del minore e, quindi, le possibilità di ripresa, seppur minima, rispetto ai disturbi psichici da evento traumatico da cui risulta affetto.

Ciò posto, il risarcimento del danno non patrimoniale va liquidato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma, come prospettato dagli attori.

Sul punto si osserva che, come confermato recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza nr. 1553/2019), il valore delle Tabelle Milanesi *“non può avallare l’idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all’interno della categoria delle fonti per come regolata dall’art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall’art. 1226 c.c.”*.

Dunque, le Tabelle Milanesi costituiscono soltanto un parametro (guida) di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest’ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo (nel caso di specie, le Tabelle di Roma), purché offra un’adeguata motivazione circa la preferibilità del criterio seguito rispetto al “criterio-guida” rappresentato dalle Tabelle di Milano (*cfr.* anche Cass. civ. sez. 3, 07.10.2021, n. 27269, che ha ribadito che le Tabelle Milanesi ben possono costituire, più semplicemente, *“criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”*, con ciò confermando la possibilità di una diversa, purché motivata, liquidazione da parte del Giudice).

A giustificazione del criterio di liquidazione adoperato, si deve innanzitutto evidenziare che le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma appaiono maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge (art. 138 cod. assicurazioni come riformato dalla l.124/2017 art. 17, lett. C, disposizione che prevede espressamente che *“ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l’incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”*).Invero, esaminando i valori utilizzati nella Tabella in uso presso il Tribunale di Milano (depurati dalla parte riferibile al danno c.d. soggettivo) è

possibile verificare che si determina un

incremento in valore assoluto (e non più che proporzionale) di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto, in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato, diminuisce progressivamente. E, ancora, le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno c.d. morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di (ulteriore) personalizzazione. A differenza delle Tabelle Milanesi (anche da ultimo aggiornate nel 2021), le Tabelle del Tribunale di Roma non attribuiscono al danneggiato "in automatico" il ristoro per il danno morale, attenendosi all'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui il danno "morale", non essendo *in re ipsa*, non può essere liquidato senza allegazione e prova.

Dunque, nel caso di specie, applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, si arriva, ex art. 1226 cod. civ, alla seguente liquidazione del danno biologico: IP = 26%, pari ad € 113.385,75 (punto base danno biologico pari ad € 4.449,99; età del danneggiato, all'epoca del fatto, 5 anni).

Non sono stati riconosciuti periodi di invalidità temporanea (v. pag. 89 della c.t.u.).

Oltre al danno biologico, considerata la natura dei postumi subiti e il contesto drammatico in cui sono maturati, all'attore va riconosciuto anche il danno morale, inteso quale intima sofferenza del danneggiato (*pretium doloris*).

Al riguardo, può farsi ricorso alla prova presuntiva; infatti, *"in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale"* (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3.03.2023, n. 6444).

Nel caso di specie, rientrando le lesioni riportate dall'attore tra quelle cc.dd. macropermanenti ed attese, soprattutto, le allegazioni di parte attrice in ordine alla gravità del fatto concretamente verificatosi (peraltro di natura dolosa) e all'incidenza che l'accaduto ha avuto sulla sua sfera personale (incidenza che ben si evince anche dalla c.t.u. e dai colloqui tra i consulenti e il minore e i suoi familiari), può essere desunta altresì una forte compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del minore.

Tale danno può perciò essere quantificato in una percentuale del 25% del danno biologico (considerato il *range* previsto dalle Tabelle di Roma, che va dal 13,45% al 28%).

Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, sia biologico (comprensivo anche della componente dinamico-relazione) che morale, va riconosciuta all'attore la somma complessiva di € 141.732,18 (€ 113.385,75 di danno biologico e € 28.346,43 di danno morale).

Il danno così quantificato non può invece essere personalizzato, considerato che la personalizzazione è stata invocata soltanto nella comparsa conclusionale e che l'attore non ha allegato tempestivamente circostanze eccezionali che, nel caso concreto, dovrebbero condurre a ritenere il danno subito esuli dall'*id quod plerumque accidit*.

A tal proposito, giova infatti evidenziare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, *“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”* (tra le tante v. Cass. civ., Sez. 3, 30.10.2018, n. 27482).

Nel caso concreto, non sono state allegate da parte del danneggiato, specie tempestivamente, conseguenze “eccezionali” derivate dall'illecito.

In definitiva, a XXX XXXX va liquidato il danno non patrimoniale, sia nella componente biologica che in quella morale.

Venendo ad esaminare la domanda risarcitoria avanzata dai genitori in proprio, non può essere accolta la loro richiesta di vedersi risarcito un danno di natura non patrimoniale.

Il Tribunale infatti non ignora che, per giurisprudenza consolidata, *“ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile”*; al contempo, occorre tener conto che *“la liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari”* (cfr. Cass., Sez. 3, 27.05.2019, n. 14392).

Nella specie, invece, gli attori non hanno allegato alcun elemento obiettivo tale da consentire al Tribunale di desumere, in via presuntiva, l'esistenza di un grave pregiudizio “riflesso” patito in conseguenza di quanto accaduto a XXX XXXXX.

Infatti, i coniugi XXXXX XXXX hanno depositato unicamente l'atto introduttivo (oltre alla memoria ex art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c. e alla comparsa conclusionale, contenente deduzioni nuove tardive), nel quale si sono limitati genericamente a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale direttamente patito ma, a supporto di tale domanda, non hanno effettuato alcuna specifica allegazione.

Né tale carenza assertiva risulta colmata dalla perizia stragiudiziale di parte depositata (doc. 9), nella quale si fa soltanto un minimo cenno al fatto che anche XXX XXXXXXXX sarebbe *“danneggiata e deve essere aiutata per poter avere buoni livelli di risposta emozionale di attenzione ai bisogni del figlio”*.

Pertanto, nulla può essere riconosciuto ai genitori a titolo di danno non patrimoniale direttamente patito.

Quanto al danno patrimoniale, in atti sono documentati taluni esborsi – quali corsi di equitazione e di inglese frequentati da XXX XXXXX – che non v'è prova siano causalmente riconducibili all'illecito.

Sono invece state depositate talune fatture per sedute di psicoterapia da ritenersi correlate all'illecito e quindi da riconoscersi agli attori, tenuto conto che anche i cc.tt.uu. hanno ritenuto

necessario che XXX XXXXX frequenti sedute settimanali per affrontare il trauma subito e per gestire la grave componente depressiva e distimica che attualmente lo caratterizza.

Pertanto, a XXX XXXXX spetta altresì, per il futuro, l'attribuzione della somma di € 60,00 a settimana per sedute di psicoterapia cui, quantomeno fino alla maggiore età, dovrà continuare a sottoporsi.

Sul punto, si richiama la giurisprudenza sia di merito che di legittimità (*cf.* Cass., sez. 3, 26 giugno 2012, n. 10616), secondo cui se “attendibili” le spese mediche future possono essere riconosciute al danneggiato (v. ad esempio Corte App. Palermo, sent. n. 31/2016: *“i danni futuri, consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”*).

Nella specie, emerge con chiarezza dalla consulenza tecnica d'ufficio che XXX XXXXX, fino ai diciotto anni, dovrà frequentare sedute di psicoterapia (il cui costo è di € 60,00 a settimana).

Pertanto, ai genitori spetta la somma di € 3.580,20 a titolo di spese mediche sostenute (o che comunque si sono obbligati a corrispondere) fino all'anno 2022 (come da fatture in atti) e a XXX XXXXX quella di € 23.040,00 (€ 60,00 a settimana, per ciascuna settimana, dal 2023 al 2031, anno in cui il bambino compirà il diciottesimo anno di età).

Sugli importi predetti, liquidati all'attualità (per il danno non patrimoniale, infatti, sono state adoperate le tabelle di Roma dell'anno 2023), dovranno essere corrisposti, a partire dalla data della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, gli interessi al saggio legale fino al soddisfo.

Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'Istituto comprensivo XXX XXX XXX, stante la sua carenza di legittimazione passiva.

Nei confronti del Ministero dell'Istruzione la domanda proposta da XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX va accolta e, per l'effetto, parte convenuta va condannata al risarcimento, nei suoi confronti, della somma di € 141.732,18 a titolo di danno non patrimoniale e di € 23.040,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche da sostenere, per un totale di € 162.772,18; su tali importi decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Il Ministero dell'istruzione deve altresì risarcire i genitori del c.d. macroleso dell'importo complessivo di € 3.580,20 pari alle spese mediche sostenute sino al 2022.

Non può essere riconosciuto, invece, stante la genericità dei fatti allegati a sostegno della domanda, il risarcimento del danno non patrimoniale patito da XXX XXXXXXXX e XXX XXX XXXX.

Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, seguono la soccombenza sia nei rapporti tra attori e Istituto Comprensivo XXX XXX XXX (al quale spettano soltanto le spese per le fasi di studio e di costituzione in giudizio) sia in quelli tra attori e Ministero dell'Istruzione (agli attori spettano le spese relative a tutte le fasi processuali).

Si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (individuato in base al *decisum*, cause tra € 52.000,00 e € 260.000,00), salva l'applicazione dei minimi alla fase decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva esigua svolta dalle parti vittoriose, in ragione del mancato deposito degli scritti conclusionali da parte di quella soccombente.

Vanno parimenti poste a carico del Ministero dell'Istruzione, soccombente, le spese di c.t.p. (da considerarsi quali spese di lite e che ammontano ad € 4.500,00, come da fattura in atti) e quelle di c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto quanto alla dott.ssa XX, oltre agli esborsi sostenuti dagli attori in favore del medico-legale dott. X XX XXX (€ 1.220,00) e dell'ausiliario dott.ssa X XX X (la cui attività era stata autorizzato dal G.O.P.), alla quale gli attori hanno corrisposto il compenso di € 390,20.

p.q.m.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, anche pregiudiziale, disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Istituto Comprensivo XXX XXX XXX;
- 2) accerta la responsabilità del Ministero dell'Istruzione per i danni subiti da XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX a causa delle illecite condotte poste in essere dal personale dell'Istituto Comprensivo XXX XXX XXX durante l'anno scolastico 2018/2019;
- 3) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, della **somma di € 162.772,18**, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- 4) condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di XXX XXXXXXXX e di XXX XXX XXXX, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, della somma

di € **3.580,20**, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dell'Istituto Comprensivo XXX XXX XXX, che si liquidano in € 4.180,00 per compensi, oltre accessori di legge;

5) condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che si liquidano in € 4.500,00 per spese di c.t.p., € 11.977,00 per compensi professionali, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a come per legge;

6) pone in via definitiva a carico del Ministero dell'Istruzione le spese di c.t.u. come puntualmente indicate in parte motiva.

Così deciso in Velletri in data 16 febbraio 2024

Il Giudice

dott.ssa XXX XXXXX